



PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n.49 del 16 settembre 2004 e n.58 del 13 ottobre 2004

Modificato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n.10 del 12 maggio 2005
Modificato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n.16 del 20 febbraio 2012
Modificato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n.50 del 30 maggio 2012
Modificato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n.20 del 15 aprile 2013
Modificato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 9 del 4 giugno 2020
Modificato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n.20 del 29 aprile 2021

In vigore dal 15 giugno 2021

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	Oggetto del Regolamento	6
Art.2	Sede delle sedute	6

TITOLO II

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art.3	Adempimenti della prima seduta	7
Art.4	Elezione e Revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Provinciale	7
Art.5	Presentazione della Giunta Provinciale e Giuramento	8
Art.6	Approvazione del documento delle linee programmatiche	8
Art.7	Indirizzi per le nomine dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni	8

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULLO STATUS DEI CONSIGLIERI

Art.8	Dimissioni e decadenza	9
Art.9	Surroghe dei Consiglieri Provinciali	9
Art.10	Gettoni di presenza ed indennità di funzione	9

TITOLO IV

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I

Gruppi Consiliari

Art.11	Organizzazione dei Gruppi Consiliari	11
--------	--------------------------------------	----

Art.12	Sede, servizi e fondi per i Gruppi	11
--------	------------------------------------	----

CAPO II

Commissioni Consiliari

Art.13	Istituzione delle Commissioni Consiliari	13
Art.14	Composizione e nomina delle Commissioni permanenti	13
Art.15	Sostituzioni	13
Art.16	Presidenza e convocazione delle Commissioni	14
Art.17	Funzionamento delle Commissioni	15
Art.18	Finalità e competenze delle Commissioni	15
Art.19	Segreteria delle Commissioni – Verbali – Pubblicità dei lavori	16
Art.20	Compensi	17
Art.21	Commissioni Consiliari Speciali	17
Art.22	Collaborazione di esperti esterni	17
Art.23	Richieste di pareri di altre Commissioni	18
Art.24	Lavori, nomina relatori ed Approvazione pareri	18

TITOLO V

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art.25	Funzioni della Conferenza dei Capigruppo	19
Art.26	Funzionamento della Conferenza dei Capigruppo	19

TITOLO VI

DIRITTO DI INIZIATIVA, INDIRIZZO E CONTROLLO

Art.27	Raccomandazioni, interrogazioni e interpellanze	21
Art.27 ^{bis}	Interrogazione a risposta immediata in aula (question time)	22
Art.28	Mozioni	23
Art.29	Trattazione congiunta di mozioni e interrogazioni/interpellanza	24
Art.30	Richiesta di convocazione del Consiglio	24
Art.31	Esercizio del diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi	24
Art.31 ^{bis}	Assunzione da parte dei Consiglieri del ruolo di soggetti designati o autorizzati al trattamento dei dati personali	26

TITOLO VII
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E
DISCIPLINA DELLE SEDUTE

CAPO I
Il Presidente del Consiglio Provinciale

Art.32	Presidente del Consiglio Provinciale	28
--------	--------------------------------------	----

CAPO II
Disciplina delle Sedute

Art.33	Convocazione del Consiglio Provinciale	29
Art.33 ^{bis}	Apertura di seduta	29
Art.33 ^{ter}	Numero legale per la validità delle sedute	30
Art.33 ^{quater}	Verifica del numero legale	30
Art.33 ^{quinqies}	Numero legale per la validità delle deliberazioni	31
Art.34	Sedute del Consiglio Provinciale	31
Art.34 ^{bis}	Sedute del Consiglio Provinciale in modalità telematica	32
Art.35	Disciplina del pubblico – ordine delle sedute	34
Art.36	Comunicazioni ed interventi iniziali	34
Art.37	Trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e di oggetti non iscritti	34
Art.38	Relazione sulle proposte	35
Art.39	Disciplina della discussione	35
Art.40	Mozione d’ordine	36
Art.41	Numero e durata degli interventi	36
Art.42	Fatto personale	36
Art.43	Questione pregiudiziale e domanda di sospensione	37
Art.44	Ordini del giorno ed emendamenti sulle proposte in discussione	38
Art.45	Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto	38
Art.46	Forme e modalità di votazione	39
Art.47	Ordine di votazione	39
Art.48	Esito delle votazioni	40
Art.49	Adozione degli atti	40
Art.50	Verbali delle sedute consiliari e delle deliberazioni	41
Art.51	Firma ed approvazione dei verbali	41

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art.52	Adeguamento del Regolamento	42
Art.53	Entrata in vigore	42

Art.54	Certificazione dell'entrata in vigore	42
	LEGENDA DEGLI INTERVENTI	43

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Provinciale sono disciplinati dalle Leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 2

Sede delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Provinciale si tengono nella Sala Consiliare. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, per la trattazione di specifici argomenti, può disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo quando ciò sia reso necessario da ragioni di carattere sociale, culturale, ambientale e politico-istituzionale, o richiesto da istanze territoriali.

TITOLO II

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art.3

Adempimenti della prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio Provinciale è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia fino alla elezione del Presidente del Consiglio Provinciale.
2. Nella prima seduta il Consiglio Provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti ai fini della loro convalida.

Art. 4

Elezione e Revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Provinciale

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale è eletto dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri assegnati.
2. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede di seguito ad una successiva votazione ed è proclamato eletto chi consegue il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede di seguito ad un'ulteriore votazione ed è proclamato eletto chi consegue il maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.
4. Con successiva e distinta votazione, l'Assemblea elegge, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente del Consiglio, anche il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di assenza o impedimento.
5. Le votazioni possono tenersi tutte nella stessa seduta.
6. Su proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri provinciali il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica con il voto dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati.

Art. 5
Presentazione della Giunta Provinciale e giuramento

1. Dopo la nomina del Presidente del Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia presta giuramento e comunica la composizione della Giunta.

Art. 6
Approvazione del documento delle linee programmatiche

1. Il documento sulle linee programmatiche deve essere depositato presso la Segreteria Generale almeno otto giorni prima della convocazione del Consiglio e messo a disposizione dei consiglieri. Copia di detto documento dovrà essere allegata all'avviso di convocazione del Consiglio.

Art. 7
**Indirizzi per le nomine dei rappresentanti della
Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni**

1. Il Consiglio, nella seduta immediatamente successiva a quella di insediamento, definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, in conformità a quanto previsto all'art. 42 – lett. m) - del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 31, comma 1, dello Statuto.
2. Il Consiglio, sulla base dei suddetti indirizzi, procede anche alla nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni ed alle relative sostituzioni in caso di dimissioni o revoca.
3. Qualora la definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e le nomine di cui al precedente comma 2 non siano possibili nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni, dovrà procedersi nella seduta immediatamente successiva, da tenersi non oltre dieci giorni dall'insediamento del Consiglio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULLO STATUS DEI CONSIGLIERI

Art.8

Dimissioni e decadenza

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Provinciale che ne dispone l'immediata assunzione al protocollo nell'ordine temporale di presentazione.
2. La decadenza per la mancata partecipazione alle sedute viene pronunciata dal Consiglio secondo quanto previsto dall'art.15 dello Statuto, commi da 1 a 5.

Art.9

Surroghe dei Consiglieri Provinciali

1. Nel Consiglio Provinciale il seggio che durante il mandato del Consiglio stesso rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Il Consiglio Provinciale, nella prima adunanza utile, prendendo atto della vacanza, convalida l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art.10

Gettoni di presenza ed indennità di funzione

1. Il singolo Consigliere può chiedere che i gettoni di presenza siano trasformati in una indennità di funzione. In tal caso l'indennità mensile è pari alla somma dei gettoni percepiti sulla base del numero delle sedute a cui il Consigliere ordinariamente partecipa nel corso del mese. In caso di assenza, esclusa quella giustificata, da valutarsi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, l'indennità mensile è ridotta in proporzione al numero delle assenze ingiustificate.

2. Ai fini del presente articolo sono da considerarsi assenze giustificate quelle dovute ad impedimenti dichiarati, ad impegni di carattere istituzionale autorizzati dal Presidente ed a quelli derivanti da obblighi di legge.
3. L'indennità di funzione compete per dodici mesi l'anno. L'ammontare dell'indennità di funzione non varia se nel corso del mese il numero delle riunioni di Consiglio e di Commissioni è superiore o inferiore a quello medio programmato, sulla cui base è stato determinato l'ammontare dell'indennità.
4. L'ammontare dell'indennità del Consigliere rimane invariato anche nel caso il Consigliere stesso partecipi ad un numero superiore di sedute di Commissioni, in seguito a sostituzione di altro Consigliere.
5. Il Consigliere che non abbia optato per l'indennità di funzione percepisce i gettoni di presenza sulla base della partecipazione effettiva alle riunioni, escluse quelle in cui egli sostituisce un Consigliere assente giustificato che gode dell'indennità di funzione.

TITOLO IV

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I

Gruppi Consiliari

Art. 11

Organizzazione dei Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo costituito, diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando dichiarazione scritta di accettazione da parte del capogruppo cui intende aderire.
3. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e le rappresentanze spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano un Gruppo Misto.
5. Qualora nel corso del mandato uno o più consiglieri intendessero procedere alla costituzione di un nuovo gruppo, devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio, con lettera sottoscritta da tutti gli aderenti indicando il nome del Capogruppo.
6. I singoli gruppi, entro il giorno successivo alla prima riunione, devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo. In mancanza di accordo è considerato Capogruppo il consigliere più anziano. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente del Consiglio le eventuali variazioni.

Art. 12

Sede, servizi e fondi per i Gruppi

1. Per l'esercizio delle funzioni dei Gruppi – considerata la consistenza numerica degli stessi – è

assicurata la disponibilità di locali e di attrezzature d'ufficio, nonché l'assegnazione di apposito fondo di dotazione per l'erogazione di specifici servizi destinati al loro funzionamento.

2. Il Presidente della Provincia dispone l'assegnazione ad ogni Gruppo Consiliare dei locali necessari per lo svolgimento delle proprie attività, prevedendo anche, se necessario, l'uso del medesimo ufficio da parte di due o più Gruppi.
3. Il Presidente del Consiglio determina, annualmente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, il fondo di dotazione di ciascun Gruppo Consiliare costituito da una quota fissa e da una quota commisurata alla consistenza numerica degli stessi.
4. Nell'ambito del fondo assegnato, ogni Capogruppo può richiedere i servizi inerenti all'attività del Gruppo stesso, attinenti l'esercizio delle funzioni di Consigliere.
5. Le spese per i servizi imputabili al fondo annuo di dotazione sono indicativamente le seguenti:
 - spese telefoniche e di corrispondenza, spese di riproduzione documenti per la diffusione nella società civile della conoscenza dell'attività dei Gruppi;
 - spese di aggiornamento studio e documentazione, acquisti di libri e riviste che rivestono per il Gruppo interesse connesso all'espletamento del mandato, sempreché non siano già in dotazione della Biblioteca dell'Ente, e che comunque resino nella disponibilità della Provincia;
 - concorso nelle spese per manifestazioni organizzate o promosse dal Gruppo, purché connesse all'esercizio delle funzioni di Consigliere;
 - spese per la partecipazione a convegni e manifestazioni di interesse dei Gruppi o dei singoli, connessi allo svolgimento delle funzioni di Consigliere;
 - affitto sale per convegni, riunioni, incontri di Gruppo o promossi dallo stesso, sempre che siano connessi all'esercizio del mandato di Consigliere, tenuto conto che le sale di proprietà della Provincia o di Enti alla stessa collegati, destinate allo scopo, vengono concesse gratuitamente, qualora siano richieste e disponibili.
6. L'utilizzazione del fondo annuo di cui al comma 3) avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
7. La connessione delle spese con l'esercizio del mandato e con le funzioni di Consigliere e dei Gruppi Consiliari, di cui al precedente comma 5), è attestato con dichiarazioni rispettive dei Consiglieri o del Capogruppo richiedente, all'atto dell'impegno di spesa.
8. Le attrezzature d'ufficio di cui al precedente comma 1) in uso ai Gruppi sono elencate in apposito inventario e ricevute in carico, con apposito verbale, dai Capigruppo, che diventano consegnatari responsabili.
9. Ciascun Gruppo organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

CAPO II

Commissioni Consiliari

Art. 13

Istituzione delle Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Provinciale procede, ai sensi dell'art.20 dello Statuto, dopo la costituzione dei gruppi consiliari, alla costituzione delle Commissioni permanenti, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso. Nella stessa seduta si procede alla nomina dei componenti.
2. Le Commissioni consiliari permanenti corrispondono di norma ai settori amministrativi in cui si articola l'attività della Provincia.
3. Il numero di esse e la rispettiva competenza per materia sono stabiliti dal Consiglio Provinciale.

Art. 14

Composizione e Nomina delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni, ad eccezione della Commissione delle elette, sono composte da Consiglieri Provinciali, ove sia possibile rispettando il criterio della pari opportunità ai sensi della legge 10.4.1991 n. 125.
2. La Commissione delle elette è composta dalle donne del Consiglio Provinciale e decide autonomamente, nella prima riunione, di eleggere una Presidente ed una Vice Presidente e le eventuali modalità di elezione.
3. Per i fini di cui al presente articolo, i gruppi consiliari costituiti da più di un componente designano i propri rappresentanti nelle varie Commissioni ed il Consiglio Provinciale prende atto delle designazioni.

Art. 15

Sostituzioni

1. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che rende necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio prende atto della sostituzione.
2. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire, con delega scritta, nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo stesso gruppo.

Art. 16

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Ciascuna Commissione permanente elegge al suo interno, con voto palese, a maggioranza dei voti dei componenti, un Presidente ed un Vice Presidente.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione convocata dal Presidente del Consiglio Provinciale, entro 30 (trenta) giorni da quello in cui la Commissione è stata costituita.
3. In caso di assenza del Presidente della Commissione Consiliare questi viene sostituito dal Vice Presidente.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni Consigliere che partecipa alla Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
5. Il Presidente del Consiglio Provinciale può provvedere direttamente alla convocazione delle commissioni, qualora, nonostante ripetuti inviti, non abbia provveduto il Presidente della commissione. I membri della commissione, espressione dei gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri in carica, possono richiedere al Presidente della commissione stessa, in forma scritta e con l'indicazione degli argomenti da trattare, la convocazione. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale della Provincia.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente della Provincia ed agli Assessori evidenziando l'ordine del giorno. Copia del solo invito è inviata, per conoscenza, ai Consiglieri provinciali che non siano già componenti la Commissione specifica.
7. bis Le commissioni consiliari possono tenersi in videoconferenza con le stesse modalità di cui all'art. 34 bis del vigente regolamento, esclusa la disciplina non applicabile alle commissioni (pubblicità delle sedute e verifica del voto).
8. I Presidenti delle Commissioni concordano previamente idonee misure organizzative, al fine di evitare che più Commissioni siano convocate negli stessi orari, permettendo così il diritto di partecipazione a tutte le Commissioni, da parte dei gruppi costituiti da un solo Consigliere.

Art.17
Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente un terzo dei componenti.
2. Il Presidente della Provincia e gli Assessori hanno facoltà di partecipare alle sedute delle Commissioni e debbono intervenire se richiesti.
3. Il Presidente della Commissione può disporre la partecipazione di dirigenti e funzionari della Provincia e di amministratori e dirigenti di enti, aziende ed organismi cui la Provincia partecipa; può, altresì, prevedere l'incontro con organismi formalmente costituiti o portatori di interessi diffusi.
4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono di norma depositati presso la sede provinciale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione. L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio.
5. Il Presidente del Consiglio relaziona al Consiglio, con cadenza semestrale, sulla attività delle Commissioni e sulla partecipazione dei vari componenti.
6. Per lo svolgimento dei lavori si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative allo svolgimento dei lavori del Consiglio Provinciale.

Art. 18
Finalità e competenze
delle Commissioni

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono, quali organi di lavoro del Consiglio Provinciale, attività preparatoria ed istruttoria delle deliberazioni consiliari e di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e delle Giunta, nonché sull'attività della Provincia e degli enti, aziende ed organismi cui la Provincia partecipa.
2. In particolare Le Commissioni possono esprimere pareri e valutazioni, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio, su tutte le materie di competenza del Consiglio stesso.
Le Commissioni devono, comunque, essere obbligatoriamente sentite sui seguenti argomenti:
 - Bilanci e loro variazioni;
 - Attività di pianificazione territoriale;
 - Assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - Istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- Statuti e regolamenti;
- Definizione degli indirizzi per le nomine.

- 2.bis Gli argomenti che in base al comma 2 del presente articolo vengono sottoposti al parere della competente commissione possono essere inseriti all'ordine del giorno del Consiglio esaminato in Conferenza Capigruppo solo dopo essere stati trattati nella relativa commissione.
3. Al fine di consentire ai componenti la Commissione di prendere visione degli atti su cui devono esprimere parere, la documentazione deve essere loro fatta pervenire tre (giorni) liberi prima della seduta.
4. Se la Commissione non viene convocata, nei casi in cui debba essere obbligatoriamente sentita, l'argomento non può essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio.
5. Le Commissioni, al fine di verificare l'attuazione del programma del rispettivo settore, si riuniscono, comunque, almeno ogni 3 (tre) mesi, alla presenza dell'Assessore competente, che relaziona sull'attività svolta.

Art. 19
Segreteria delle
Commissioni - Verbali –
Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario provinciale designato dal Segretario Generale della Provincia.
2. Il Segretario, su disposizione del Presidente della Commissione, organizza il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione e cura la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione.
3. Il Segretario redige il verbale riassuntivo delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto assieme al Presidente della Commissione; ogni componente della Commissione ha diritto di far risultare il proprio parere. Le conclusioni della Commissione vengono espresse seduta stante.
4. I verbali sono approvati di regola nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente chiesti dai membri interessati.
5. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono.

Art.20
Compensi

1. Ai componenti effettivi delle Commissioni viene corrisposto un gettone di presenza, il cui importo è stabilito dal Consiglio Provinciale e liquidato trimestralmente.

Art.21
Commissioni Consiliari Speciali

1. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'istituzione di Commissioni Consiliari speciali con il compito di esperire indagini conoscitive, studi e ricerche su materie di interesse della Provincia.
2. Tali Commissioni sono elette dal Consiglio nel suo seno con le stesse modalità, in quanto applicabili, delle Commissioni consiliari permanenti.
3. I poteri, le competenze ed i compensi delle Commissioni speciali sono determinati di volta in volta con la deliberazione che le istituisce.
4. Al termine della loro attività di indagine e ricerca, esse devono comunicare al Consiglio i risultati raggiunti, con la presentazione di una relazione finale.

Art.22
Collaborazione di esperti esterni

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, qualora sui singoli oggetti siano richieste conoscenze e competenze specifiche, le Commissioni possono avvalersi della collaborazione di esperti, anche estranei all'Amministrazione, scelti tra soggetti che diano la massima garanzia per preparazione ed esperienza, opportunamente documentate.
2. Gli incarichi di collaborazione vengono conferiti dalla Giunta Provinciale, su proposta della Commissione, entro i limiti degli stanziamenti determinati nel Bilancio di Previsione.

Art. 23
Richieste di parere di altre
Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio, nel caso di proposta riguardante materie di competenza di più commissioni o di dubbia competenza, rimette la proposta alla Commissione di competenza prevalente o a più Commissioni, promuovendo, se del caso, anche riunioni congiunte.
2. La seduta, nel caso di riunione congiunta, è presieduta dal Presidente di Commissione più anziano di età.

Art.24
Lavori, nomina relatori
ed approvazione pareri

1. Nelle Commissioni di norma non si procede a votazioni, ma si dà atto della unanimità e della diversità dei pareri.
2. I pareri scritti ed orali, nel caso in cui non sia raggiunta l'unanimità, possono essere presentati in aula da ogni membro che vorrà esprimere la sua posizione.

TITOLO V

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 25

Funzioni della Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza permanente dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio Provinciale è costituita in seno al Consiglio al fine di assicurare che l'attività del Consiglio si svolga, così come previsto dallo Statuto, secondo il metodo della programmazione, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attinenti all'organizzazione dei lavori del Consiglio, secondo la disciplina regolamentare.
2. La Conferenza dei Capigruppo, in particolare, si pronuncia su:
 - a) le questioni attinenti all'ordine dei lavori, alla programmazione ed al calendario delle sedute ed alla organizzazione dei lavori del Consiglio;
 - b) le questioni procedurali e di interpretazioni delle norme del Regolamento;
 - c) le comunicazioni da rivolgere al Consiglio Provinciale e le istanze che i Capigruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi gruppi;
 - d) quant'altro è attribuito alla competenza di essa dal presente Regolamento.
3. Il Presidente del Consiglio può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
4. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal Consiglio Provinciale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente del Consiglio.

Art. 26

Funzionamento della Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano. Alla riunione possono partecipare il Presidente o il Vice Presidente della Provincia, nonché tutti coloro la cui presenza è dalla Conferenza stessa ritenuta necessaria per fornire chiarimenti e notizie utili.

- 1.bis Le sedute della conferenza Capigruppo possono tenersi ordinariamente anche mediante ricorso a videoconferenza; in tale caso, il funzionario di cui al successivo comma 6 ed il Segretario Generale dell'Ente, di norma, devono essere presenti nella sede istituzionale. E' consentito, peraltro, agli stessi di partecipare "da remoto".
- 1.ter Anche in caso di seduta prevista mediante ricorso a videoconferenza i capigruppo o i loro delegati potranno decidere se presenziare fisicamente alla seduta.
2. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio Provinciale quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due o più Capigruppo rappresentanti almeno 1/5 dei Consiglieri Provinciali.
3. La Conferenza dei Capigruppo si ritiene validamente costituita se sono rappresentati la metà dei Consiglieri.
4. I Capigruppo, quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente, hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.
5. Il Presidente assicura ai gruppi quanto necessario ai Consiglieri per l'esercizio delle proprie funzioni, secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei Capigruppo.
6. Un funzionario designato dal Segretario Generale redige il verbale delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, nella forma di resoconto sommario ed eventuale registrazione.

TITOLO VI

DIRITTO DI INIZIATIVA, INDIRIZZO E CONTROLLO

Art.27

Raccomandazioni, interrogazioni e interpellanze

1. Ciascun Consigliere può presentare raccomandazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno su argomenti che riguardano l'attività della Provincia e gli interessi della popolazione.
2. La raccomandazione consiste in un invito tendente ad attivare l'attenzione della Giunta sull'adozione di provvedimenti e viene inserita a verbale.
3. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero o se una informazione sia pervenuta al Presidente della Provincia o sia esatta; se la Giunta abbia preso o intenda prendere decisioni su determinati oggetti.
4. L'interpellanza, che coinvolge l'intero Consiglio, consiste nella domanda rivolta al Presidente della Provincia, per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in relazione a determinate questioni.
5. Le interrogazioni e le interpellanze, pervenute prima della convocazione del Consiglio, vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione. Qualora i firmatari dell'interrogazione o dell'interpellanza siano assenti senza giustificato motivo, la stessa decade dall'ordine del giorno del Consiglio e ad essa viene data risposta scritta entro il termine di quindici giorni.
L'interrogazione e l'interpellanza decadono comunque dall'ordine del giorno del Consiglio qualora i firmatari o il firmatario siano assenti giustificati per oltre due sedute consiliari consecutive. Le stesse possono essere successivamente ripresentate per l'inserimento all'ordine del giorno del consiglio.
6. Le interrogazioni e le interpellanze iscritte all'ordine del giorno e rinviate per ragioni di tempo, vengono discusse nella seduta successiva.
7. Alle interrogazioni e alle interpellanze risponde oralmente, alla presenza dell'interrogante o dell'interpellante, il Presidente della Provincia e/o l'Assessore delegato in relazione alla materia. Le interrogazioni e le interpellanze, possono, in alternativa, richiedere una risposta

scritta. In tal caso sono inviate al Presidente del Consiglio, il quale provvederà ad inviarle all'interpellato e ai Capigruppo. La risposta, data nel termine massimo di 15 giorni, ridotto a 5 se richiesta l'urgenza, deve essere inviata ai firmatari e, per conoscenza, al Presidente e a tutti i Consiglieri.

Nel Consiglio convocato ai sensi dell'art.27 bis del vigente Regolamento, successivamente all'invio della risposta scritta, l'interrogante o l'interpellante avrà la possibilità di dichiararsi o meno soddisfatto. Il tempo dedicato alla replica della risposta scritta non potrà eccedere i due minuti.

8. La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di 5 (cinque) minuti. L'interrogante, ottenuta risposta, parla per dichiarare se sia o no soddisfatto; tali dichiarazioni sono consentite ad un solo firmatario dell'interrogazione ed il tempo ad esse destinato non può eccedere i 5 (cinque) minuti.
9. La trattazione di interrogazioni, interpellanze, può avere inizio anche ove all'appello non risulti presente il numero di Consiglieri richiesto dallo Statuto per la validità delle deliberazioni.

Art.27 bis

Interrogazione a risposta immediata in aula (*question time*)

1. L'interrogazione a risposta immediata consente ad ogni Consigliere Provinciale di presentare una o più interrogazioni rivolte al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia o ad uno o più membri della Giunta Provinciale, durante una seduta specifica del Consiglio Provinciale da tenersi di norma una volta ogni trenta giorni, compatibilmente con le sedute del Consiglio Provinciale e comunque sempre previo consenso della Conferenza Capigruppo.
2. Il Consiglio Provinciale dedicato alle interrogazioni a risposta immediata è validamente riunito se sussistono i requisiti previsti dall'art. 33 *ter* del presente Regolamento.
3. Ogni Consigliere ha facoltà di presentare una o più interrogazioni da discutere al *Question Time* trasmettendole in forma scritta alla Segreteria del Consiglio entro l'ottavo giorno dalla data di seduta del Consiglio Provinciale adibito alle interrogazioni a risposta immediata.
4. Il Consigliere interrogante, al momento del Consiglio, ha tre minuti per esporre l'interrogazione proposta. Il Consigliere interrogante può delegare un altro consigliere del medesimo gruppo consiliare ad esporre il testo dell'interrogazione. Il tempo non utilizzato dall'interrogante nella illustrazione non si aggiunge a quello spettante per la replica.
5. Il Presidente della Provincia o il membro della Giunta Provinciale a cui è rivolta l'interrogazione ha facoltà di rispondere per un tempo di cinque minuti.
6. Il Consigliere interrogante o il consigliere delegato ha facoltà di replica per un tempo di cinque minuti.

7. L'ordine di trattazione delle interrogazioni a risposta immediata è formato tenendo conto del criterio cronologico di ricevimento dell'interrogazione.
8. La convocazione della seduta del Consiglio Provinciale adibito alle interrogazioni a risposta immediata avviene secondo le modalità ordinarie di convocazione del Consiglio.
9. L'ordine di trattazione delle interrogazioni a risposta immediata è pubblicato sulla prima pagina del sito ufficiale della Provincia.

Art.28 **Mozioni**

1. La mozione, presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, consiste in una proposta motivata volta a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento o decisioni su argomenti di interesse comune.
2. Le mozioni, pervenute prima della convocazione del Consiglio, vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
Qualora il firmatario della mozione sia assente senza giustificato motivo, la stessa decade dall'ordine del giorno del Consiglio.
La mozione decade comunque dall'ordine del giorno del Consiglio qualora i firmatari o il firmatario siano assenti giustificati per oltre due sedute consiliari consecutive, e non abbiano delegato nessuno dei consiglieri presenti ad illustrare nella stessa seduta la mozione presentata. La stessa può essere successivamente ripresentata per l'inserimento all'ordine del giorno del consiglio.
Le mozioni iscritte all'ordine del giorno e rinviate per ragioni di tempo, vengono discusse nella seduta successiva.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari, o da uno dei consiglieri presenti purchè delegato dal firmatario o delegato dal primo dei firmatari se tutti gli altri firmatari sono assenti e per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti.
4. Nella discussione i Consiglieri possono intervenire per un tempo non superiore ai 5 (cinque) minuti. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica.
5. I Consiglieri possono presentare emendamenti, previo consenso del presentatore o di tutti i presentatori, se più di uno.
I singoli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine del comma cui si riferiscono, seguendo la norma stabilita dall'art.47, comma 1.

Art.29
Trattazione congiunta di mozioni e
interrogazioni/interpellanze

1. Mozioni e interrogazioni/interpellanze, relative a fatti od argomenti analoghi o tra loro connessi possono formare oggetto di trattazione congiunta, previo assenso dei relativi firmatari.

Art.30
Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio Provinciale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano almeno un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste che dovranno essere corredate della relativa documentazione.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene alla Provincia la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

Art.31
Esercizio del diritto di
informazione e di accesso agli
atti amministrativi

1. I consiglieri provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti della Provincia, delle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, con esclusione di quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art.10 del D.Lgs. 18-8-2000 n.267 ed all'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241.

3. L'esercizio del diritto, di cui al primo e secondo comma, è effettuato dai consiglieri che, a tal fine, possono richiedere direttamente, senza alcuna formalità o domanda scritta, le notizie ed informazioni al Segretario Generale, ai dirigenti e responsabili degli uffici provinciali, delle aziende ed istituzioni e ad altri dipendenti della Provincia.
4. I consiglieri provinciali nell'espletamento del mandato, per ottenere copia degli atti e documenti pertinenti, devono farne richiesta scritta al segretario generale.
5. Per non impedire od ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, i documenti oggetto di richiesta devono essere concretamente individuati dal richiedente oppure essere individuabili. Pertanto, qualora la richiesta del rilascio dei documenti sia generica o il numero degli atti o documenti sia elevato o vi siano contemporaneamente richieste di accesso da parte dei consiglieri, ovvero il reperimento degli atti o dei documenti richiesti comporti ricerche di archivio che possano intralciare lo svolgimento dell'attività amministrativa, il segretario generale può invitare i consiglieri provinciali a specificare meglio la documentazione richiesta, consentendone la mera visione con il rilascio di copia di quella che presenti effettivo interesse secondo un programma da concordarsi con gli interessati.
6. Le copie suddette sono esenti dal costo di riproduzione e dall'imposta di bollo, qualora si tratti di documenti rilasciati per le funzioni istituzionali connesse all'espletamento del mandato del Consigliere provinciale.
All'atto del rilascio, per ragioni organizzative, può essere richiesta al Consigliere una attestazione di avvenuta consegna della documentazione richiesta predisposta dagli uffici competenti.
7. Le richieste presentate dai Consiglieri provinciali per ottenere visione o copia degli atti e documenti, devono essere soddisfatte entro il decimo giorno lavorativo dalla data di ricevimento delle stesse.
8. Qualora la richiesta non possa essere soddisfatta, in quanto richieda una ricerca complessa e onerosa per gli uffici, o si tratti di copia di atti voluminosi, il responsabile del procedimento di accesso concorda e formalizza con il Consigliere interessato il termine entro il quale gli atti potranno essere consegnati.
9. Allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di cui ai commi precedenti, il Presidente della Provincia invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi della Provincia e degli altri enti ed aziende dipendenti. Nell'elenco saranno precisate le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile o del suo sostituto, gli orari d'ufficio durante i quali i Consiglieri provinciali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione degli atti utili all'espletamento del loro mandato.
10. Al fine dell'esercizio del diritto di cui al comma 3, i Consiglieri dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento.

Articolo 31 bis

Assunzione da parte dei Consiglieri del ruolo di soggetti designati o autorizzati al trattamento dei dati personali

1. In relazione all'esercizio delle proprie funzioni previste dalla legge, una volta proclamata la loro elezione, ai consiglieri vengono attribuite funzioni e compiti in qualità di soggetti designati (o autorizzati) al trattamento dei dati personali, ex art. 2-quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. In tale veste, i consiglieri si impegnano a trattare i dati personali necessari allo svolgimento dei propri compiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Nel rispetto dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), la Provincia di Mantova, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce specifiche istruzioni ai consiglieri circa le modalità di trattamento dei dati personali. Il Titolare del Trattamento predispone altresì l'opportuna formazione e le misure tecniche-organizzative necessarie, prima che i consiglieri svolgano trattamenti di dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, di cui all'art. 25 del GDPR.
3. Come stabilito dall'art. 43 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), i consiglieri hanno diritto di ottenere tutte le informazioni utili per l'espletamento del proprio mandato dagli uffici dell'Ente e dai soggetti esterni che svolgono trattamenti di dati personali per conto dell'Ente, in qualità di Responsabili del Trattamento, Contitolari o Titolari Autonomi del Trattamento. L'accesso alle informazioni in modalità digitale è ulteriormente disciplinato dall'art. 2 c. 1 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
4. In base all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa e dal Ministero dell'Interno sull'art. 43 c.2 del D. Lgs. n. 267/2000, il diritto di accesso dei consiglieri è strumentale all'esercizio delle proprie funzioni all'interno dell'organo rappresentativo. Tale diritto si estende anche agli atti interni, formati dall'amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
5. Fermo restando il divieto per il Titolare del Trattamento di svolgere controlli generalizzati sull'attività amministrativa dei consiglieri, questi ultimi specificano le esigenze per cui richiedono l'accesso ad atti e dati personali, nel rispetto della tutela della riservatezza, come stabilito dall'art. 24 della Legge n. 241/1990.
6. Nell'ambito delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente, la Provincia di Mantova segue le specifiche disposizioni sul trattamento di dati personali, nel caso in cui sia destinatario di dati personali comunicati dalle Pubbliche Autorità.
7. Nel rispetto dell'art. 5 del GDPR, i consiglieri trattano i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente per finalità determinate, esplicite e legittime. Verificano inoltre che i dati trattati

siano adeguati, pertinenti, limitati rispetto alle finalità, nonché esatti ed aggiornati. I consiglieri conservano i dati personali in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un tempo non superiore al conseguimento delle finalità ed in maniera da garantire un'adeguata sicurezza.

8. Nello svolgimento del loro mandato, i consiglieri verificano che i dati personali non siano accessibili a terzi non autorizzati. Rispettano inoltre gli obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali anche successivamente alla cessazione del loro incarico.
9. I consiglieri segnalano tempestivamente eventuali violazioni di dati personali, ex art. 33 del GDPR, al Titolare del Trattamento.

TITOLO VII

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

CAPO I

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art.32

Il Presidente del Consiglio Provinciale

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio Provinciale, ne tutela le prerogative, assicura lo svolgimento delle funzioni affidate al medesimo dalla legge e dallo statuto.
2. Il Presidente provvede a garantire un libero ed efficace funzionamento dell'assemblea consiliare e dispone che i lavori si svolgano nell'osservanza del presente regolamento.
3. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non siano disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio.
4. In conformità alle funzioni attribuitegli dallo statuto, il Presidente:
 - a) convoca il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto;
 - b) dirige i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per un suo corretto ed efficace funzionamento;
 - c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri;
 - d) cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari;
 - e) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
 - f) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dal presente regolamento.
5. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente del Consiglio si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei suoi componenti.
7. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio le funzioni sono svolte dal Vice Presidente del Consiglio.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art.33

Convocazione del Consiglio Provinciale

1. La convocazione dei Consiglieri è fatta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti.
2. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, è trasmesso ai Consiglieri almeno tre giorni liberi, di cui uno almeno feriale, prima di quello stabilito per la seduta.
3. In caso di urgenza il Consiglio Provinciale si riunisce straordinariamente con preavviso di ventiquattro ore.
4. L'avviso di convocazione può essere recapitato con ogni mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, che deve risultare agli atti della seduta.
5. A tal fine, ciascun consigliere deve dichiarare per iscritto il proprio recapito digitale (pec), entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o dal cambio di domicilio, alla Segreteria Generale. In mancanza l'Ente gli fornirà, in comodato gratuito per la durata del mandato, un indirizzo pec presso cui verranno effettuate tutte le comunicazioni istituzionali.
6. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una pec o deposito in uno spazio web in cloud, accessibile mediante id e password assegnata a ciascun consigliere, raggiungibile dal sito istituzionale, oppure mediante ricorso ad altra modalità ritenuta giuridicamente idonea in base all'evolversi della tecnologia in materia.

Art. 33 bis

Apertura di seduta

1. L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario generale o suo delegato, e i risultati sono annotati a verbale. L'ordine di chiamata dei Consiglieri è quello alfabetico.
2. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio dispone l'appello per la verifica del numero dei Consiglieri necessario per deliberare validamente.
3. Qualora sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio ne fa prendere

atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Durante i trenta minuti di tolleranza per l'inizio dei lavori, qualora in aula siano presenti almeno un terzo dei consiglieri possono essere trattate le interrogazioni e le interpellanze regolarmente iscritte all'ordine del giorno della seduta.

Art. 33 ter

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio provinciale è validamente riunito con la presenza della maggioranza del Consiglio di cui all'art. 37 comma 2 del TUEL (testo unico sull'ordinamento degli enti locali).
2. Il Consiglio può comunque trattare interrogazioni o interpellanze iscritte all'ordine del giorno della seduta con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Ai soli fini del calcolo del numero legale per la validità della seduta ci si riferisce ai componenti il Consiglio ed includendo nel relativo computo il Presidente della Provincia.

Art.33 quater

Verifica del numero legale

1. Durante la seduta del Consiglio si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione fino al momento della votazione, allorché il Presidente del Consiglio verifica, prima della proclamazione dell'esito della votazione, anche a mezzo dell'apposita strumentazione informatica, che il Consiglio è in numero legale per poter deliberare.
2. Qualora nel corso della seduta un Consigliere richieda la verifica del numero legale, il Presidente del Consiglio richiama innanzitutto in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi, e se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello.
3. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente del Consiglio dispone la sospensione temporanea dell'adunanza per non più di cinque minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti.
4. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. Nel numero legale si computano gli astenuti e i consiglieri che hanno dichiarato di non votare.

Art. 33 quinquies
Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano una maggioranza qualificata o la maggioranza relativa.
2. I Consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza non si computano nel numero dei votanti.
3. I Consiglieri che hanno dichiarato di non votare sono assimilati agli astenuti e come tali non si computano nel numero dei votanti.
4. Per le deliberazioni di nomina che richiedono la scelta di uno o più nominativi risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità ove non sia previsto il ballottaggio è eletto il più anziano di età.

Art.34
Sedute del Consiglio
Provinciale

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i casi in cui con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito. Le sedute possono essere registrate in modalità audio, o audio-video e pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, in diretta o in differita, nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 1.bis A fronte di situazioni ambientali o emergenziali che sconsigliano la compresenza di più persone nel medesimo luogo o rendono estremamente difficoltoso il raggiungimento della sede provinciale, le sedute del Consiglio possono tenersi anche mediante ricorso a videoconferenza, secondo quanto previsto dal successivo art. 34bis.
- 1.ter La seduta del Consiglio Provinciale, inoltre, può tenersi mediante videoconferenza anche a seguito di decisione della conferenza dei capigruppo approvata con una maggioranza qualificata rappresentativa dei 3/4 dei consiglieri assegnati all'Ente.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni per le quali l'organo deliberante esercita una facoltà di apprezzamento e di valutazione della persona oggetto della delibera.
3. Il Consiglio, allorché nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui al comma precedente, delibera a maggioranza dei voti espressi in forma palese, il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale. Nel caso di seduta segreta è sospesa la registrazione magnetica; la verbalizzazione continuerà manualmente.
4. Oltre ai consiglieri e al Segretario, gli Assessori, durante la seduta segreta possono restare in aula, se la stessa riguarda argomenti sui quali hanno diritto di intervenire nella discussione.
5. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Oltre al Segretario ed agli addetti ai servizi, potrà, a seconda delle esigenze comunicate dal Presidente del Consiglio, essere ammessa la presenza di funzionari provinciali.

Art.34 bis **Sedute del Consiglio Provinciale in modalità telematica**

1. Le sedute del Consiglio gestite in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza e in modalità sincrona, prevedono la possibilità, per tutti i componenti, compreso il Segretario Generale, i suoi collaboratori e il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale della Provincia, in modo simultaneo ed in tempo reale.
2. La seduta, in tale caso, si svolge in un ambiente virtuale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi, che consentano l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line, altro) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi. Sul piano formale la sede della seduta resta quella della sede consigliare della provincia di Mantova.
3. La seduta mediante videoconferenza si svolge secondo le seguenti modalità:
 - a. al momento della convocazione della seduta saranno state fornite, ad ogni consigliere o partecipante, le credenziali e le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza;
 - b. la pubblicità sarà garantita con un collegamento dedicato e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento durante la seduta;
 - c. la pubblicità della seduta potrà essere sospesa, ovvero proseguire solo in videoconferenza riservata ai suoi componenti, compreso il Segretario Generale, i suoi collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in

- presenza di valutazioni in merito a qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di persone o questioni che rivestano il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;
- d. ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
 - e. il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale;
 - f. dopo l'appello nominale da parte del Segretario Generale la seduta è dichiarata valida dal Presidente, previa verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, una volta verificati i *quorum* previsti dal regolamento, dallo statuto, dalla legge;
 - g. le modalità di intervento, disciplinate dal presente regolamento e dalla normativa vigente, sono definite al momento dell'inizio della seduta dal Presidente. Questi, in particolare, espone ai presenti in sede ed a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione, di norma per appello nominale e voto palese, mediante affermazione vocale – audio;
 - h. la seduta è valida e si può svolgere anche senza alcun componente dell'assemblea presente presso la sede dell'Amministrazione. Il ricorso a tale modalità viene indicato nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio provinciale;
 - i. al termine della votazione il Presidente ne dichiara l'esito per la verbalizzazione da parte del Segretario Generale, menzionando sempre il numero dei presenti, quello dei votanti, oltre all'espressione di voto;
 - j. la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura;
 - k. le sedute in videoconferenza possono essere registrate in modalità audio-video e pubblicate, in diretta o in differita, sul sito istituzionale dell'ente;
 - l. il verbale della seduta e le relative deliberazioni devono riportare che la seduta è stata svolta in modalità videoconferenza e indicare, tra i presenti, quelli collegati in remoto.
4. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate.
5. Alla seduta in videoconferenza possono partecipare dirigenti e funzionari per la presentazione e illustrazione delle proposte all'ordine del giorno del consiglio.
6. Alla seduta telematica, per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica, per quanto compatibile, la disciplina delle normali sedute svolte in presenza fisica dei componenti.

Art.35

Disciplina del pubblico – Ordine delle sedute

1. Coloro che sono ammessi nella sala del Consiglio non possono portare armi di alcun genere, fatta eccezione per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, qualora la presenza di queste ultime sia stata richiesta dal Presidente per motivi di ordine pubblico.
2. Le persone che assistono alle sedute del Consiglio devono mantenere un corretto contegno, osservare il silenzio ed astenersi da qualsiasi commento.
3. Il Presidente del Consiglio per mantenere l'ordine delle sedute esercita i poteri che gli sono conferiti dalla legge.
4. Nelle sedute pubbliche il Presidente del Consiglio, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disturbo.

Art.36

Comunicazioni ed interventi iniziali

1. Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Provincia, all'inizio delle sedute, espongono al Consiglio le notizie che ritengano opportune.
2. I Consiglieri possono domandare chiarimenti e formulare osservazioni; tali interventi non potranno singolarmente protrarsi oltre 5 (cinque) minuti.
3. Ogni Consigliere, dopo l'approvazione del verbale relativo alla seduta precedente e le comunicazioni del Presidente, ha la facoltà di chiedere la parola, per non più di 5 (cinque) minuti, per la celebrazione di eventi, per la commemorazione di persone, di date di particolare rilievo, per comunicazioni di grave importanza di interesse locale o per motivi di particolare urgenza.

Art.37

Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di oggetti non iscritti

1. In ogni seduta, dopo le eventuali comunicazioni ed interventi iniziali, il Presidente del Consiglio pone in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno. Gli oggetti sono trattati seguendo la loro elencazione; il Presidente del Consiglio può disporre che l'ordine di

trattazione degli argomenti sia mutato, anche su richiesta di un Consigliere.

2. Di norma nelle sedute del Consiglio si discutono prima le proposte del Presidente e della Giunta, poi le raccomandazioni dei Consiglieri, le mozioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e le interrogazioni.
3. Chiusa la discussione si passa alle dichiarazioni di voto. In fase di votazione non sono ammessi interventi.
4. Il Presidente, specificandone i motivi, può rinviare la trattazione di un argomento o proporre la sospensione della seduta.
5. Gli atti ed i documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno sono posti a disposizione dei Consiglieri almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta.
6. Ogni proposta di deliberazione deve contenere i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. I pareri possono essere disattesi dal Consiglio esprimendone i motivi.

Art.38

Relazione sulle proposte

1. Il Presidente della Provincia espone o fa esporre da un Assessore la relazione della Giunta.
2. La relazione introduttiva non può eccedere di norma i 5 (cinque) minuti. Il relatore può consegnare a tutti i Consiglieri una relazione scritta.

Art.39

Disciplina della discussione

1. I Consiglieri e gli Assessori che intendono intervenire su di un oggetto all'ordine del giorno, debbono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine di priorità delle richieste.
2. I Consiglieri non possono interloquire mentre altri hanno la parola, nè interrompere gli interventi; durante i loro interventi i Consiglieri devono attenersi all'oggetto posto in discussione.

3. Il Presidente richiama i Consiglieri che non si attengono alle disposizioni di cui al comma precedente e può interdire loro la parola qualora persistano nel loro comportamento.

Art.40

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine, proponibile in qualsiasi momento della seduta dai singoli consiglieri, consiste nel richiamo alla Legge ed al Regolamento ovvero nel rilievo circa il modo e l'ordine con il quale è stata posta la questione in discussione o si intende procedere alla votazione.

Art.41

Numero e durata degli interventi

1. I Consiglieri possono intervenire una sola volta nella discussione relativa allo stesso argomento.
2. La durata dei singoli interventi non può eccedere i 5 (cinque) minuti per la discussione delle proposte di deliberazioni ed i 5 (cinque) minuti per gli interventi per la dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiamo al Regolamento e per mozione d'ordine.
3. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo, quando siano in discussione argomenti di particolare rilevanza o complessità, può elevare la durata degli interventi.
4. I Consiglieri possono chiedere la parola, in qualsiasi momento, per fatto personale, per richiamo alla osservanza del Regolamento e per mozione d'ordine.
5. Qualora il Presidente del Consiglio ritenga di non accogliere la richiesta avanzata ai sensi dell'ultima ipotesi del comma precedente ed il richiedente insista, sono ammessi a parlare un Consigliere a favore ed uno contro; dopo di che il Consiglio decide a maggioranza dei Consiglieri presenti

Art.42

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere leso nella propria dignità o censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri ed opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chiunque chieda la parola a questo titolo deve indicare con esattezza in che cosa consista il fatto personale ed in merito decide il Presidente.

3. Se il Consigliere insiste nella richiesta anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione immediata.
4. Potrà rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che hanno determinato la richiesta.
5. Nel caso in cui un Consigliere sia accusato, nel corso di una seduta, di fatti che ledano la sua onorabilità, questi può chiedere al Presidente del Consiglio che il Consiglio nomini una commissione di tre Consiglieri la quale valuti la fondatezza dell'accusa.
6. Il Consiglio decide con votazione a scrutinio segreto.
7. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.

Art.43

Questione pregiudiziale e domanda di sospensione

1. La questione pregiudiziale sulla validità della seduta del Consiglio o su di un oggetto della medesima deve essere motivata e presentata prima che abbia inizio la discussione.
2. La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta motivata di rinvio della discussione o della proposta di deliberazione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensiva possono essere sollevate da ogni consigliere prima dell'inizio della seduta e della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.
4. Dopo il proponente possono parlare soltanto un Consigliere a favore ed uno contro; gli interventi non possono eccedere i 5 (cinque) minuti.
5. L'accoglimento o il rigetto delle questioni proposte è deciso dal Consiglio con il voto della maggioranza dei presenti.

Art.44
Ordini del giorno ed
emendamenti sulle proposte in
discussione

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione e sino a che questa non sia dichiarata chiusa, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento; tali proposte sono votate subito dopo la chiusura della discussione, a partire dai più lontani; i soppressivi, i modificativi e gli aggiuntivi.
2. Costituiscono emendamenti, che devono essere presentati per iscritto, le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo delle proposte di deliberazioni, ordini del giorno e di mozioni. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
3. Gli ordini del giorno e gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e presentati al Presidente, il quale ne dà lettura, e sono illustrati dal proponente nel termine di 5 (cinque) minuti.
4. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario Generale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Generale, su richiesta del Presidente del Consiglio, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta del Segretario Generale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. La deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione.

Art.45
Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

1. Il Presidente, quando sull'argomento non vi siano altri Consiglieri che intendono parlare dopo l'eventuale replica del proponente, dichiara chiusa la discussione. E' riservata al Presidente della Provincia la possibilità di una replica finale.
2. Dopo la chiusura della discussione generale possono essere svolte le dichiarazioni di voto da parte dei rappresentanti dei gruppi o dei Consiglieri eventualmente dissenzianti dall'orientamento dei rispettivi gruppi, anche per la sola motivazione.

Art.46
Forme e modalità di votazione

1. Le votazioni sono di norma palesi, mentre devono essere segrete quando sono concernenti le persone e nei casi previsti dalla legge; la votazione segreta viene effettuata mediante l'uso di schede; le votazioni palesi hanno luogo, di norma, con voto elettronico.
2. La votazione per appello nominale è adottata dal Consiglio a richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri. Per tale votazione il Presidente del Consiglio indica il significato del (sì) e del (no); il Segretario fa l'appello e annota i voti.
3. L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti, come per i bilanci o i regolamenti, ha inizio con la discussione generale.
L'ordine del giorno presentato durante la discussione generale che implichi rifiuto di passare all'esame delle singole parti della proposta ha la precedenza nella votazione.
4. Dopo che il Consiglio ha esaurito la discussione generale sulla proposta formalmente articolata in più parti, si passa all'esame delle singole parti di essa.
La votazione si fa separatamente su ogni parte e sugli emendamenti proposti. Non è consentito riproporre, sotto forma di emendamenti, ordini del giorno che siano stati respinti nella discussione generale.
5. Per lo statuto ed i regolamenti della Provincia la discussione e la votazione avverranno per singole parti ed articoli, per i bilanci si applica quanto previsto dal regolamento di contabilità di cui al D.lgs 25 febbraio 1995, n.77.
6. Si intenderanno tacitamente approvati quegli articoli dei quali sia stata data lettura, se su di essi nessuno avrà chiesto la parola.
7. Dopo la votazione delle singole parti si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità, nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.

Art.47
Ordine di votazione

L'ordine di votazione è il seguente:

- la questione pregiudiziale, di cui all'art.43;
- la questione sospensiva, per la quale la discussione deve rinviarsi ad altra seduta;
- gli ordini del giorno, partendo da quello che più si allontana dalla proposta;

- gli emendamenti, dando la precedenza agli emendamenti soppressivi, poi a quelli modificativi ed infine a quelli aggiuntivi;
- la proposta principale.

Art.48 **Esito delle votazioni**

1. Il Presidente, terminate le votazioni, ne proclama l'esito.
2. Il Segretario, quando ha luogo la votazione segreta, dopo la proclamazione dell'esito, procede alla distruzione immediata delle schede di votazione.
3. Nelle votazioni segrete il Presidente è assistito da 3 (tre) consiglieri, da lui nominati, di cui almeno 1 (uno) della minoranza.
4. Qualora una proposta di deliberazione ottenga pari numero di voti favorevoli e contrari, si intende non approvata.

Art.49 **Adozione degli atti**

1. Le proposte di deliberazioni sono valide quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo i casi diversamente disciplinati previsti dalla legge o dallo Statuto provinciale.
2. Le deliberazioni concernenti lo Statuto sono adottate con la maggioranza prevista dall'art.11 dello Statuto.
3. Nel caso le deliberazioni riguardino la nomina di persone, sono comunque eletti i candidati che riportino il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti; in caso di parità di voti sono eletti i più anziani di età.
4. Qualora la legge o altre norme statutarie o regolamentari prevedano la rappresentanza delle minoranze e nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, saranno dichiarati eletti - in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza - colui o coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti; in caso di parità di voti degli eletti di maggioranza, si considerano ultimi eletti i più giovani di età.
Analogamente si dovrà procedere qualora la norma preveda il voto limitato.

Art.50
Verball delle sedute consiliari e delle deliberazioni

1. I verball delle sedute del Consiglio Provinciale sono redatti a cura della Segreteria Generale; essi debbono indicare sinteticamente i punti principali della discussione ed il numero dei voti espressi.
2. Nel contesto del verbale della seduta, che deve essere trascritto integralmente, quelli riferiti alle deliberazioni devono specificare i nomi dei consiglieri presenti alle votazioni ed indicare coloro che hanno espresso voto contrario o che si sono astenuti. Il verbale di cui al presente comma, contiene altresì le dichiarazioni di voto; gli altri interventi vengono riportati, anche in allegato, soltanto in caso di esplicita richiesta dei consiglieri.

Art.51
Firma ed approvazione dei verball

1. I verball di cui all'articolo precedente riportano esattamente quanto è stato detto in quanto vi è la registrazione; sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale e sono approvati dal Consiglio Provinciale.
2. Ogni membro ha diritto a che nel verbale si faccia constare del proprio voto e dei motivi del medesimo ed ha diritto di chiedere le opportune rettifiche, nella seduta immediatamente successiva a quella del Consiglio in questione.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art.52

Adeguamento del Regolamento

1. Ogni modificazione, soppressione, aggiuntiva o sostitutiva, nonché l'abrogazione totale o parziale del presente Regolamento dovrà seguire il procedimento previsto dall'art.12 dello Statuto Provinciale.

Art.53

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il decorso del termine previsto nel comma 3 dell'art.12 dello Statuto Provinciale.

Art.54

Certificazione dell'entrata in vigore

1. Il Segretario Generale apporrà in calce all'originale del presente Regolamento la data della pubblicazione e ne certificherà la data dell'entrata in vigore.

LEGENDA DEGLI INTERVENTI

Interventi sulle dichiarazioni in ordine al documento delle linee programmatiche	Minuti 15
Discussione sul bilancio o su altri argomenti individuati dalla Conferenza dei Capigruppo	Minuti 10
Interventi su argomenti iscritti all'Ordine del Giorno (salvo altre limitazioni temporali previste)	Minuti 5
Per qualsiasi altro intervento	Minuti 5